Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 790

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1959, n. 1349.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Assemblee di Dio in Italia », con sede in Roma. Pag. 790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. 1350.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Piu Arru », con sede in Mara (Sassari) . . . . Pag. 790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1351.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « Fondazione Piero Varenna », con sede in Milano . . . . Pag. 790

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 99.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Stefano, in frazione Rosa del comune di San Vito al Tagliamento (Udine) . . . . . Pag. 790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 100.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, in Bologna. Pag. 791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 101.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Visitazione della B. M. Vergine a Casetta di Tiara di Palazzuolo sul Senio, con la parrocchia dei SS. Domenico e Giustino a San Pellegrino di Firenzuola (Firenze). Pag. 791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1960.
Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette . . . . Pag. 791

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano . . . . . . Pag. 792

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notai . . . . Pag. 794

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 794

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 794
Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia. Pag. 794
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione . . . . . . Pag. 794

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 794

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 794
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 795

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 797

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 797

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a duecentocinque posti di operai permanenti nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti . . . . Pag. 797

Ministero della sanità: Concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità . . . . . Pag. 800

Ufficio medico provinciale di Siena: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 804

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *novembre* 1959
registrato alla Corte dei conti il 9 *febbraio* 1960
registro n. 54 *Esercito, foglio n.* 219

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

IMPARATO Angelo di Pietro, da Carinola (Caserta), classe 1916, caporale 52° reggimento artiglieria « Torino ». — Graduato mitragliere, non esitava a portarsi d'iniziativa, con l'arma, sulle posizioni più avanzate e pericolose per tentare di impedire che il nemico incalzante travolgesse i pezzi della propria batteria nel momento in cui questa, pur decimata, stava sparando le ultime munizioni in difesa delle truppe in ritirata. Durante questo eroico tentativo, rimaneva disperso. — Fronte russo, 21 dicembre 1942.

MACIOCI Antonio Ermanno di Raffaele, da Magliano dei Marsi (L'Aquila) distretto militare di Sulmona, classe 1899, capitano di fanteria di complemento, 151° reggimento fanteria « Perugia » (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 partecipava alle gesta della divisione « Perugia », nell'aspra lotta in Albania contro i tedeschi e contro i partigiani albanesi. Catturato con i resti del proprio reparto veniva condannato a morte e barbaramente trucidato. Durante le tragiche vicende dava prove tangibili di eroismo e di carattere, mantenendo sempre contegno fiero e dignitoso. — Porto Edda (Albania) 5 ottobre 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

PAGLINO Luigi Biagio fu Pietro, da Trecate (Novara), classe 1921, caporal maggiore, 8° reggimento artiglieria « Pasubio » (*alla memoria*). — Dopo violento bombardamento aereo nemico del caposaldo nel quale il suo pezzo era postato, incurante del pericolo si recava a porgere soccorso ad alcuni fanti feriti. Una nuova ondata di bombardieri lo sorprendeva nella sua generosa opera. Rimasto gravemente ferito, conscio della sua fine, fra le braccia del suo capitano che lo confortava, spirava pronunciando: « resistere signor capitano, viva l'Italia, viva le Penne Nere ». — Villa Literno (Napoli), 21 agosto 1943.

TANCA Aldo fu Tito, da Cagliari, classe 1903, capitano medico di complemento, IV battaglione, 187° reggimento paracadutisti « Folgore ». — Ufficiale medico paracadutista, benchè ancora sofferente per postumi di frattura riportata in un lancio con paracadute, partiva col suo battaglione destinato al fronte di El Alamein. In quattro mesi di dure operazioni belliche si prodigava instancabile, pur senza efficaci mezzi di cura, per far fronte alle malattie che il disagiato ambiente provocava nella truppa e per curare i numerosi feriti. In prima linea, sotto tormentosi tiri di artiglieria, col suo posto di medicazione più volte colpito, benchè egli stesso ferito, assicurava in ogni contingenza, anche critica, il funzionamento del servizio sanitario, salvando con i suoi interventi tempestivi e coraggiosi gran numero di vite umane. — A. S. luglio-novembre 1942.

TOUSSAN Mario di Antonio, da Napoli, classe 1912, tenente di complemento di artiglieria, 52° reggimento artiglieria. — Comandante di sezione di reparto munizioni e viveri, si prodigava per parecchi giorni, con energia e sprezzo del pericolo, a rifornire i gruppi in combattimento. Durante il ripiegamento, confermava le sue doti di tenacia ed ardimento, lanciandosi, con i superstiti del reparto, contro il nemico che tentava di ostacolare il movimento. In tale nobile tentativo, rimaneva disperso. — Posnjkow (fronte russo), dicembre 1942.

(988)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 dicembre 1959, n. **1349.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Assemblee di Dio in Italia », con sede in Roma.

N. 1349. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Assemblee di Dio in Italia », con sede in Roma, via dei Bruzi n. 11, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 dicembre 1959, n. **1350.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Piu Arru », con sede in Mara (Sassari).

N. 1350. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Piu Arru », con sede in Mara (Sassari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 dicembre 1959, n. **1351.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « Fondazione Piero Varenna », con sede in Milano.

N. 1351. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata « Fondazione Piero Varenna », con sede in Milano, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 gennaio 1960, n. **99.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Stefano, in frazione Rosa del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 13 maggio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santo Stefano, in frazione Rosa del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 100.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, in Bologna.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 11 aprile 1957, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 3 e 15 aprile e 11 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, in Bologna, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. 101.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Visitazione della B. M. Vergine a Casetta di Tiara di Palazzuolo sul Senio, con la parrocchia dei SS. Domenico e Giustino a San Pellegrino di Firenzuola (Firenze).

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 17 marzo 1959, col quale è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Visitazione della B. M. Vergine a Casetta di Tiara di Palazzuolo sul Senio, con la parrocchia dei SS. Domenico e Giustino a San Pellegrino di Firenzuola (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1960.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Considerato che l'indice generale del costo della vita del mese di giugno 1958, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, porta una variazione in aumento superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un corrispondente aumento delle pensioni a carico del Fondo predetto in corso nel mese in cui si è verificata l'accennata variazione in aumento;

Ritenuta la necessità di procedere ad una graduazione di detto aumento a seconda delle diverse date di decorrenza delle pensioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A partire dal 1° luglio 1958, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in corso nel mese di giugno 1958, aventi decorrenza dal primo giorno dei singoli mesi di seguito elencati, sono elevate all'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti a fianco di ciascun mese indicati:

Mese di decorrenza delle pensioni	Coefficienti da applicare all'importo delle pensioni liquidate nel mese
Pensioni con decorrenza anteriore all'anno 1956	1,12464917
Pensioni con decorrenza dal primo giorno del mese dell'anno:	
1956	
gennaio	1,12464917
febbraio	1,11690441
marzo	1,10208704
aprile	1,08922290
maggio	1,08264463
giugno	1,07699605
luglio	1,08144150
agosto	1,08385044
settembre	1,08333333
ottobre	1,08041237
novembre	1,08644338
dicembre	1,08523180
1957	
gennaio	1,07938520
febbraio	1,06888436
marzo	1,07529597
aprile	1,08058376
maggio	1,08126984
giugno	1,07750712
luglio	1,07529597
agosto	1,06871666
settembre	1,06787898
ottobre	1,06288032
novembre	1,05432596
dicembre	1,04687260
1958	
gennaio	1,04095355
febbraio	1,03055976
marzo	1,03478657
aprile	1,03337379
maggio	1,01732378
giugno	1,00679870

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 313. — BARONE

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, approvato con decreto in data 2 marzo 1939 e modificato con decreti in data 4 febbraio 1943, 28 luglio 1947, 31 gennaio 1948, 31 ottobre 1949, 27 aprile 1954 e 28 marzo 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 12 gennaio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 11, 16, 38, 44, 45, 46 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, in conformità dei rispettivi testi allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Articoli modificati dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano

Art. 7. — Non possono fare parte, contemporaneamente, del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso del direttore generale, del vice direttore generale, dei funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Non possono essere nominati amministratori o sindaci anche coloro che causarono una perdita all'Istituto.

Art. 9. — Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo, uno nel quarto.

Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei relativi mandati.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare, per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11. — Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa. Particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sull'istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio;

8) sui conti consuntivi annuali;

9) sull'apertura o chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni di che all'art. 44;

18) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa, che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate, nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

20) sulle transazioni;

21) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti o promossi dallo Stato.

Art. 16. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio, nonchè dalle altre norme pure vigenti in materia.

Di essi uno è nominato dal comune di Vigevano, uno dall'Amministrazione dell'Ospedale ed Istituti annessi di Vigevano ed il terzo dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dall'articolo 2399 C. C. e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio nonchè le altre diverse incompatibilità contemplate nell'art. 7 del presente statuto per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un anno sino all'approvazione del bilancio e possono essere confermati. In ogni caso, rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I sindaci *devono* assistere a *tutte* le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sin-

dacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

La retribuzione ai membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 38. — La capitalizzazione degli interessi sui depositi vincolati viene effettuata in relazione alle norme che regolano tali depositi.

Art. 44. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle disposizioni vigenti;

h) in mutui chirografari, a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali, collettivi, con garanzia di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria e sui cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti.

I Consorzi consegneranno delle delegazioni sui proventi consorziali;

i) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze o sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti garantiti da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con la assicurazione sulla vita e con altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria;

r) in sovvenzioni su pegno, limitatamente ai soli oggetti preziosi, secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio ed alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 45. — Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o, del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa senza formalità, potrà fare vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interesse e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi o di ditte la cui solvibilità sia notoria ed indiscussa, potranno ammettersi, anche a garanzia di conti correnti — lettera *f*) dell'art. 44 — cambiali con una sola firma, effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, accordarsi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista, nonchè essere consentiti saldi passivi di conti correnti di corrispondenza, limitatamente però alla somma di L. 7.000.000 per ciascun obbligato salvo deroga da richiedersi, per singoli casi particolari, all'organo di vigilanza; l'ammontare complessivo di tali operazioni non potrà essere superiore al 6 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Potranno concedersi rinnovi previa decurtazione ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuale deroga da richiedersi ai sensi di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 49. — La somma da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti (le quali ultime non debbono comunque superare il cinque per cento delle attività amministrate) non deve eccedere il venti per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

(1108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1960, è revocato il decreto Ministeriale 19 gennaio 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Anfossi Giambattista Secondo nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede in Ceva, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1960, è revocato il decreto Ministeriale 19 gennaio 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Ersoch Massimo nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1960, è revocato il decreto Ministeriale 19 gennaio 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Manno Rodolfo nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Barletta, distretto notarile di Trani.

(1207)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 52-BO, della cessata ditta Viviani Nello, già esercente un laboratorio di oreficeria in Bologna, viale Berti Pichat n. 26/2.

(1004)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 112-VI, della cessata ditta Cingano Emilio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, Ponte San Paolo n. 7.

(1005)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 5-BO, della cessata ditta Anderlini Olindo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Bologna, via Lame numero 34.

(1006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gino Sacerdoti, nato a Roma il 1º marzo 1932, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1164)

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

La ostetrica Maria Antonietta Fruncillo, nata a Roccamandolfi (Campobasso) il 17 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia rilasciatole dalla Scuola di ostetricia autonoma di Camerino in data 7 agosto 1957 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne da notizia ai sensi ed agli effetti dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla predetta Scuola autonoma di ostetricia di Camerino.

(1163)

Diffida per smarrimento di certificato d abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il prof. Aldo Slaviero, nato a Messina il 15 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dall'Università di Napoli il 23 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1165)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 15 *febbraio* 1960

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 (451) Bollettino ufficiale 1952, disp. 24, pag. 2760:

DI MARTINO Lorenzo di Basilio e di Di Maio Anna, da Sant'Antimo (Napoli), classe 1915, tenente carabinieri complemento, VIII battaglione carabinieri. — La motivazione e la data del fatto d'arme per il quale veniva concessa con il succitato decreto la croce al valor militare vengono così rettificate: Comandante di plotone carabinieri partecipò con coraggio ed ardimento, all'attacco di munite posizioni avversarie, costringendo l'avversario a ripiegare. Nella dura azione, noncurante dell'intenso fuoco avversario, seppe infondere nei dipendenti slancio e fiducia nel successo. — Struga (Jugoslavia) 10, 11, 12 aprile 1941.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (555) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1384:

FUSILLI Guglielmo fu G. Battista e di Acerro Beatrice, da Torino, classe 1907, capitano di fanteria di complemento, Quartier generale della divisione «Pinerolo». — L'Arma di appartenenza viene così rettificata: cavalleria. Inoltre viene rettificata la maternità in: Alferro Beatrice.

(1206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,90
1 Dollaro canadese	653,287
1 Franco svizzero	143,152
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	119,942
1 Fiorino olandese	164,72
1 Franco belga	12,455
1 Franco nuovo (N.F.)	126,555
1 Lira sterlina	1741,15
1 Marco germanico	148,897
1 Scellino austriaco	23,889

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5% (1959)	10936	2.500 —	Bartolini *Barbara* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Spurio Ida di Domenico vedova Bartolini dom. in Rieti	Bartolini *Barbera* fu Antonio, minore, ecc., come contro
Id.	8730	1.000 —	Biancheri Maria Alba fu Luigi, moglie di Artuso *Alberto*, dom. in Genova, con usufrutto a Bozzano Maria fu Carlo vedova Massoleni Oreste	Biancheri Maria Alba fu Luigi, moglie di Artuso *Oreste*, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	363447	192,50	Borreani *Felicina* di Gaetano, vedova di Trinchero Pietro, dom. a Pareto (Alessandria)	Borreani *Felicita* di Gaetano, ecc., come contro
Rendita 5% (1935)	77791	500 —	*Braida Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	*Brayda Gio. Battista Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)
Id.	77793	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	167775	500 —	Brayda *Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	106945	210 —	*Braida Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	Come sopra
Id.	119495	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	402388	560 —	Come sopra	Come sopra
Id.	419701	367,50	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata* di Felice	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata* di Felice
Id.	480830	1.200,50	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice vedova Margiotta	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice vedova Margiotta
Id.	419702	367,50	Margiotta Brigida fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata*	Margiotta Brigida fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata*
Id.	480831	1.200,50	Come sopra, senza usufrutto	Come sopra, senza usufrutto
Id.	419703	367,50	Margiotta *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata*	Margiotta *Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata*
Id.	480832	1.200,50	Margiotta *Maria Giuseppa* fu Giuseppe. minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice vedova Margiotta, dom. a Picinisco (Frosinone)	Margiotta *Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice vedova Margiotta, dom. a Picinisco (Frosinone)
B.T.N. 5% (1961)	1989	140.000 —	Segre Alessandrina nata a *Livorno* il 24 gennaio 1885, moglie di Tabet Adolfo nato in Livorno il 27 aprile 1881. Vincolato per dote	Segre Alessandrina nata a *Torino* il 24 gennaio 1885, moglie di Tabet Adolfo nato, ecc., come contro
B.T.N. 5% (1960)	1096	500 —	Russo *Amalia* di Rocco, nubile, dom. a Casoria (Napoli). Vincolato per cauzione	Russo *Amelia* di Rocco, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	492665	1.750 —	Bona Carlo Felice fu Alessandro, dom. in Torino, con usufrutto a Perotto *Giuseppina* fu *Giuseppe*, nubile, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a Perotto *Angelina Giuseppina fu Pietro*, nubile, dom. in Torino
B.T.N. 5 % (1959)	3490	7.000 —	Giani *Vittorio* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Sampietro Maria Rosa fu Pietro vedova Giani, dom. a Varese	Giani *Romolo Vittorio* fu Nicolò, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	164242	330 —	Grimaldi *Annunziata* di Giovanni, moglie di Nobis Nicola, dom. a Lusciano di Aversa (Napoli). Vincolato per dote	Grimaldi *Maria Annunziata* di Giovanni, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	180934	87,50	Baboni Leo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Lina* di Francesco vedova di Baboni Guido	Baboni Leo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Giaele* di Francesco vedova di Baboni Guido
Id	180935	87,50	Baboni Zulma fu Guido, minore, ecc., come sopra con usufrutto, come sopra	Baboni Zulma fu Guido, minore, ecc., come sopra con usufrutto, come sopra
Id.	180936	87,50	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Lina* di Francesco vedova di Baboni Guido	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Giaele* di Francesco vedova Baboni Guido
Id.	175080	437,50	Nobili Bruto di Santorre, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto a *D'Amori* Clementina fu Giuseppe vedova di Nobili Giuseppe	Come contro, con usufrutto a *D'Amore* Clementina fu Giuseppe vedova di Nobili Giuseppe
Id.	399210	245 —	Berruti Erminia fu Giovanni, nubile, dom. a Torino con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
Id.	399211	367,50	Berruti Luigi fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
Id.	399207	262,50	Berruti Albertina fu Giovanni, moglie di Sismondi Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto come sopra
Id.	399208	262,50	Berruti Roberto fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
B.T.N. 5 % (1959)	2035	2.500 —	Garelli Stefano fu *Piero*, minore sotto la patria potestà della madre Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli, dom. a Mondovì (Cuneo)	Garelli Stefano fu *Pier Mario*, minore sotto la patria potestà, ecc., come contro
Id.	2036	1.000 —	Come sopra, con usufrutto a Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli	Come sopra, con usufrutto a Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli
P. Red. 3,50 % (1934)	523989	1.480,50	Perucci Rosa Anna di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Bernardini Albina fu *Belardino*, dom. in Roma	Come contro, con usufrutto a Bernardini Albina fu *Bernardo*, dom. in Roma
Rendita 5 % (1935)	20859	5.000 —	Carbone *Augusta* di Domenico, moglie di Caporaso Nicola, dom. a Paolisi (Benevento). Vincolato per dote	Carbone *Agostina* di Domenico, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 9 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(755)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Skrt Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Considerato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Skrt Luigi, nato a Leibnitz (Austria), addì 10 marzo 1916, residente a Gorizia, via Maroncelli n. 1, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Skrt in Scherti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Caruso Vita, in Skrt, nata a Castelvetrano (Trapani) l'8 giugno 1920 ed ai figli Skrt Giovanni, nato a Gorizia il 24 marzo 1948 e Skrt Ada, nata a Gorizia il 31 maggio 1950.

Gorizia, addì 25 febbraio 1960

Il prefetto: NITRI

(1166)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1444/R/Gab., con cui al sig. Kuen Rodolfo, nato a Malles Venosta il 22 marzo 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cuni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 maggio 1959 dalla signorina Cuni Paola, figlia del predetto in atto residente a Zurigo, Limmatquai, 82;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, numero 1444/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Cuni Paola, nata a Malles Venosta il 17 settembre 1926 e residente a Zurigo, Limmatquai 82, viene ripristinato nella forma tedesca di Kuen.

Il console del Consolato generale d'Italia di Zurigo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 febbraio 1960

Il Vice commissario del Governo: SCIACCA

(877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a duecentocinque posti di operai permanenti nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il regolamento speciale per il personale salariato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, approvato con decreto Ministeriale 25 maggio 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la nuova tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge n. 318 del 28 marzo 1958;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Visto il decreto Ministeriale del 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1959, registro n. 124, foglio n. 223, con cui in applicazione della citata legge n. 318, cinquecentottantasei operai temporanei sono stati nominati operai permanenti dal 1° luglio 1959 e che, pertanto la situazione della tabella organica, esclusi i posti dei capi operai risulta oggi la seguente:

CATEGORIA	Posti in ruolo	Posti coperti	Posti vacanti
1ª Specializzati	184	148	36
2ª Qualificati	308	260	48
3ª Comuni	230	109	121
Totali	722	517	205

Constatata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella più volte richiamata tabella organica;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione:

QUALIFICA DI MESTIERE	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	TOTALE DEI POSTI
Calcografo	2	—	—	2
Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *B* e *C*.	—	8	—	8
Falegname	6	7	—	13
Elettricista	4	5	—	9
Fotografo	3	9	—	12
Marmista	2	2	—	4
Muratore	19	—	—	19
Giardiniere	—	17	21	38
Guardiano	—	—	100	100
Totali	36	48	121	205

Art. 2.

Al concorso soprariferito possono partecipare ai sensi del combinato disposto dagli articoli 8 e 14 della citata legge n. 67 i salariati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti questi ultimi con un'anzianità di servizio di almeno due anni e condizionatamente alla qualifica di ottimo o di distinto conseguita nell'ultimo anno di servizio nonchè elementi estranei all'Amministrazione stessa.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo e non di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) sia di sana e robusta costituzione fisica tale anche da garantire l'attitudine a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi) entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati devono altresì indicare la categoria e la qualifica di mestiere alle quali intendono concorrere.

Qualora al concorrente interessi partecipare al concorso per più qualifiche di mestiere o per posti di diverse categorie, dovrà presentare domande separate per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

I salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti che partecipano al concorso devono unire alla domanda suddetta il certificato di servizio attestante la qualifica riportata nell'ultimo anno in qualità di salariato non di ruolo presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Gli aspiranti ai posti di guardiano di 3ª categoria, giusto quanto disposto dall'art. 11 del presente decreto, devono produrre tutti i titoli in loro possesso, utili agli effetti del concorso (titolo di studio, certificato dei servizi prestati, certificato militare, stato di famiglia, ecc.).

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 4 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito di ogni singola qualifica di mestiere e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie di categoria, esclusi i salariati di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di residenza dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art. 7 i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 7.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovata la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del presedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti ai posti di salariati dello Stato di 1ª, 2ª e 3ª categoria (operai permanenti specializzati, qualificati e comuni) esclusi i posti di guardiano di 3ª categoria come disposto dal successivo **art. 11** sarà accertato:

1) per le qualifiche di giardiniere, falegname, muratore, marmista, elettricista e calcografo mediante l'esecuzione di una prova d'arte o, se del caso, a giudizio della Commissione di un esperimento pratico non disgiunto dalla conoscenza di nozioni teoriche sulle materie in esame;

2) per la qualifica di autista: in un breve esame teorico che dimostri la conoscenza delle nuove norme del Codice della strada; la teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo e in una prova pratica di guida;

3) per la qualifica di fotografo: nella riproduzione di un dipinto o di una stampa; diapositiva a colori su Ektacrome o Ferrania; copie dei suddetti negativi.

Per ciascuna prova d'arte o esperimento pratico la Commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

Le prove pratiche suddette non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi.

Art. 11.

Per i posti di guardiano da conferire nella 3ª categoria (operai permanenti comuni), per i quali la natura delle prestazioni richieste esclude la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà quindi preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti suddetti con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 12.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, i giorni e le ore in cui si effettueranno le prove pratiche del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 13.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, verrà attribuito il trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

Ai salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni, verrà assicurato il trattamento economico ai sensi dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nelle rispettive categorie e qualifiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Registro n. 11, foglio n. 26

(1022)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che cumula in un unico organico i posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe — tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori — numero duecentoventuno posti;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma secondo, sopracitato, un sesto dei posti suddetti e precisamente numero trentasei unità, può essere conferito, nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, mediante pubblico concorso per esami e per titoli alle qualifiche di consigliere di 1ª e di 2ª classe, al quale sono ammessi a partecipare coloro che si trovano nelle condizioni ivi previste;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di ripartire i posti a concorso in ragione di ventidue per la qualifica di consigliere di 1ª classe e di quattordici per quella di consigliere di 2ª classe;

Visto il decreto in data 22 novembre 1959, con cui è stato provveduto a bandire il concorso per il conferimento dei posti nella qualifica di consigliere di 2ª classe;

Visto il decreto in data 20 novembre 1959, che approva i programmi per i concorsi ed esami relativi alla carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Per l'attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente, conseguita da almeno cinque anni;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i 40 anni di età, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualità di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, - nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento di tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana.

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma d'esame, per la prova orale obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o revoca o dispensa o decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

I candidati che intendano far valere alcuno dei titoli indicati al successivo art. 4 dovranno esibirli, redatti in bollo, unitamente alla domanda, alla quale dovrà pure essere allegato, anche se negativo, un'elenco, in carta libera ed in sette esemplari, tutti datati e sottoscritti dal candidato, contenente l'esatta indicazione dei titoli presentati.

Una delle copie del suddetto elenco, dopo i necessari riscontri, sarà restituita per ricevuta.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammesso la produzione di titoli e documenti a corredo.

La presentazione dell'elenco dei titoli, di cui sopra è cenno, è richiesta a pena di esclusione dal concorso.

Art. 4.
Categorie di titoli valutabili

Nel concorso di cui al presente decreto potranno essere presi in considerazione i seguenti titoli:

1) servizio, ovvero incarichi speciali, a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati presso l'Amministrazione della sanità, sia centrale che periferica;

2) servizio, ovvero incarichi speciali a norma dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati presso Amministrazioni statali diverse da quella della sanità, o presso altri enti pubblici;

3) pubblicazioni ed altri lavori, concernenti l'Amministrazione della sanità, ovvero di interesse generale per le Amministrazioni dello Stato;

4) titoli attestanti benemerenze, nei riguardi dell'Amministrazione della sanità, ovvero elogi, ovvero encomi per servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione medesima;

5) punteggio riportato nella votazione complessiva, conseguita nell'esame di laurea.

Art. 5.
Valutazione dei titoli e delle prove di esame

Per la valutazione dei titoli, delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione giudicatrice dispone:

1) di cinque punti per i titoli, così suddivisi:

a) fino ad un massimo di punti 2 per i titoli di cui al n. 1) del precedente art. 4;

b) fino ad un massimo di punti 0,50 per i titoli di cui al n. 2) del precedente art. 4;

c) fino ad un massimo di punti 1 per titoli di cui al n. 3) del precedente art 4;

d) fino ad un massimo di punti 0,25 per i titoli di cui al n. 4) del precedente art. 4;

e) per la votazione conseguita nell'esame di laurea, di cui al n. 5) del precedente art. 4:

punti 0,75 per il voto di 110 e lode;
punti 0,65 per i voti da 105 a 110;
punti 0,60 per i voti da 99 a 104;
punti 0,55 per i voti da 88 a 98;
punti 0,50 per i voti da 77 a 87.

Fino ad un massimo di punti 0,50, inoltre, è riservato alla Commissione giudicatrice del concorso per quei titoli, non compresi tra quelli indicati all'art. 4 del presente decreto, che la Commissione stessa, a sua discrezione, ritenesse di dover valutare.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame;

2) di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte;

3) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando il punteggio riportato nella valutazione dei titoli prodotti, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Programma di esame

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo più avanti detto, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati nel successivo art. 9, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 9.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 8, i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegato;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciata dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

A) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

B) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

A) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 8, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di consigliere di 1ª classe, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 256. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAMI

L'esame consiste in tre prove scritte ed in una prova orale.

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale;
2) Diritto amministrativo;
3) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

a) la materie delle prove scritte;
b) diritto civile;
c) elementi di procedura civile;
d) economia politica e scienze delle finanze;
e) diritto penale;
f) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
g) prova obbligatoria ed eventuali facoltative di lingue estere; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi.
ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . provincia di . . . ., il . . . ., residente in . . . ., provincia di . . . ., via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa della Amministrazione della sanità.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (solo per coloro che intendono beneficiare della cennata elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . .;
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;
6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici (oppure di essere o di essere stato dipendente da . . . . con la qualifica di . . . . e di essere o di essere stato in servizio fino alla data del . . . . in cui ha lasciato il servizio stesso, ma non per effetto di provvedimenti di destituzione, revoca, dispensa o decadenza).

Per la prova obbligatoria di lingua estera il sottoscritto sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua . , . (ovvero le lingue . .).

Acclude alla presente, in carta libera ed in sette esemplari, un'elenco dei titoli valutabili a stregua dell'art. 4 del bando di concorso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . (data)

(Firma) . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che l'Amministrazione della sanità non assume alcuna responsabilità i caso di irreperibilità del destinatario.

(1067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti prefettizi in data 20 gennaio 1958, n. 1829, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1954, e si proclamavano i vincitori del concorso stesso;

Vista la sentenza in data 13 luglio 1959-17 ottobre 1959, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato in s. g., accogliendo il ricorso del dott. Guido Comucci, classificatosi al 18° posto e dichiarato vincitore della condotta di Montalcinello, annulla i decreti prefettizi sopracitati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a nuova approvazione della graduatoria suindicata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/1/884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in epigrafe, dichiarati idonei:

1. Manenti Aldo	punti	54,69
2. Cillerai Pier Luigi	»	52,51
3. Innocenti Eduino	»	51,93
4. Migliorini Sergio	»	51,79
5. Manganelli Mauro	»	51,70
6. Taddei Vinicio	»	50,37
7. Sprugnoli Mario	»	50,16
8. Becchini Gianfranco	»	49,93
9. Fineschi Giuseppe	»	49,84
10. Brettoni Edoardo	»	49,21
11. Pallini Giuseppe	»	48,33
12. Marinoni Sergio	»	47,07
13. Corica Domenico	»	46,68
14. Benocci Sabatino	»	46,42
15. Bianchi Bandinelli Bandinello	»	44,83
16. Stefani Giovanni	»	43,51
17. Vallillo Raffaele	»	43,41
18. Comucci Guido, invalido di guerra	»	42,73
19. Guancioli Anna Maria	»	41,24
20. Di Napoli Giovanni	»	40,86
21. Bianchini Spadaro	punti	40,44
22. Ciatti Sergio	»	38,25
23. Borghi Giovanni	»	37,47
24. Conciani Giorgio	»	37,37
25. Mirri Paolo	»	35,42
26. Pellegrini Amerigo, nato il 23 dicembre 1926	»	35,15
27. Borsi Luciano, nato il 25 febbraio 1927	»	35,15
28. Loriga Antonio, nato il 7 luglio 1928	»	35,15

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il decreto prefettizio 20 gennaio 1958, n. 1829, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 23 febbraio 1960

L'ispettore generale medico: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti prefettizi in data 20 gennaio 1958, n. 1829, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1954, e si proclamavano i vincitori del concorso stesso;

Vista la sentenza in data 13 luglio 1959-17 ottobre 1959, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato in s. g., accogliendo il ricorso del dott. Guido Comucci, classificatosi al 18° posto e dichiarato vincitore della condotta di Montalcinello, annulla i decreti prefettizi suindicati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a nuovo conferimento delle condotte, assegnando la condotta di Cetona al dott. Comucci, invalido di guerra, che nell'ordine delle preferenze ha indicato tale condotta dopo quella di Pievescola e Ciciano le quali non possono essere assegnate ad invalidi di guerra perchè non considerabili ultimi posti di ruolo rispettivamente dei comuni di Casole d'Elsa e Chiusdino;

Accertato che il comune di Cetona non ha in servizio alcun invalido di guerra;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dagli altri candidati utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/1/884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in epigrafe, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Manenti Aldo: Poggibonsi (1ª condotta capoluogo);
Cillerai Pier Luigi: Pievescola (Casole d'Elsa);
Innocenti Eduino: Contignano (consorziale);
Migliorini Sergio: Monteguidi-Mensano (Casole d'Elsa);
Manganelli Mauro: Ciciano (Chiusdino);
Sprugnoli Mario: Montalcinello (Chiusdino);
Comucci Guido: Cetona (capoluogo).

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il decreto prefettizio 20 gennaio 1958, n. 1829, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 23 febbraio 1960

L'ispettore generale medico: VEZZOSO

(1186)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.